



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

prot.n.12606 del 24 giugno 2016

Autorizzazione all'organismo denominato "ICEA - Istituto per la certificazione etica e ambientale" ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta "Limone di Rocca Imperiale", registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi,

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il Regolamento (UE) n. 149 della Commissione del 20 febbraio 2012 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta "Limone di Rocca Imperiale";

Visto il Regolamento (UE) n. 738 della Commissione del 3 luglio 2014 con il quale l'Unione europea ha accolto la richiesta di modifica al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta "Limone di Rocca Imperiale";

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, recante Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate, che, d'intesa con le Regioni e Province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza;

Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la Banca dati vigilanza;

Visto il decreto direttoriale 15 aprile 2013, n. 8799, relativo al procedimento per l'autorizzazione degli organismi di controllo per le attività di controllo e certificazione che stabilisce i requisiti specifici per la valutazione della documentazione da allegare all'istanza di autorizzazione;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto direttoriale 18 dicembre 2013, n. 26588, di integrazione del Decreto 15 aprile 2013 relativo al procedimento per l'autorizzazione degli organismi di controllo per le attività di controllo e certificazione che stabilisce i requisiti specifici per la valutazione della documentazione da allegare all'istanza di autorizzazione;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, "Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135";

Visto il decreto ministeriale del 13 febbraio 2014, n.1622 con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf;

Visto il D.P.C.M. 9 settembre 2014, con il quale al Dr. Roberto Tomasello è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore "VICO" di questo Ispettorato;

Visto il decreto 28 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.165 del 16 luglio 2013, con il quale l'organismo "ICEA - Istituto per la certificazione etica e ambientale" con sede in Bologna, Via Giovanni Brugnoli n.15, è stato autorizzato ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta;

Vista la nota n. 0201814 del 23 giugno 2016 con la quale la Regione Calabria conferma "ICEA - Istituto per la certificazione etica e ambientale", quale struttura di controllo della denominazione protetta "Limone di Rocca Imperiale";

Considerato che il piano dei controlli e il tariffario, predisposti da "ICEA - Istituto per la certificazione etica e ambientale" ed approvati dalla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore, risultano tuttora applicabili;

Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la denominazione di origine protetta "Limone di Rocca Imperiale";

D E C R E T A

Articolo 1

(Autorizzazione)

1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito del Ministero delle politiche agricole e forestali, l'organismo denominato "ICEA - Istituto per la certificazione etica e ambientale", con sede in Bologna Via Giovanni Brugnoli n.15., è autorizzato ad espletare le



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la indicazione geografica protetta "Limone di Rocca Imperiale", registrata in ambito Unione europea con regolamento (UE) n.149 della Commissione del 20 febbraio 2012.

Articolo 2

(Modifiche strutturali e organizzazione)

1. "ICEA - Istituto per la certificazione etica e ambientale" non può modificare la propria denominazione, la compagine sociale e lo statuto, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.
2. "ICEA - Istituto per la certificazione etica e ambientale" sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo e il sistema tariffario, la documentazione di sistema, il personale ispettivo e la composizione degli organi collegiali, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
3. Le variazioni indicate al comma precedente sono approvate dall'Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.

Articolo 3

(Durata del provvedimento)

1. L'autorizzazione di cui all'art 1 ha durata triennale.
2. Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'articolo 14, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare "ICEA - Istituto per la certificazione etica e ambientale" o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n.526, ovvero di rinunciare esplicitamente a tale facoltà di scelta.
3. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione "ICEA - Istituto per la certificazione etica e ambientale" è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
4. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione "ICEA - Istituto per la certificazione etica e ambientale" resterà iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Articolo 4

(Obblighi di comunicazione)

1. "ICEA - Istituto per la certificazione etica e ambientale" comunica alla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore del Ministero le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione "Limone di Rocca Imperiale", delle quantità certificate e degli aventi diritto entro trenta giorni lavorativi dal rilascio delle stesse.
2. "ICEA - Istituto per la certificazione etica e ambientale" trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione "Limone di Rocca Imperiale" a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art.14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.
3. "ICEA - Istituto per la certificazione etica e ambientale" è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.

Articolo 5

(Vigilanza)

"ICEA - Istituto per la certificazione etica e ambientale" è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Calabria, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Articolo 6

(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)

L'inosservanza, da parte di "ICEA - Istituto per la certificazione etica e ambientale" delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della Legge 526/99.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

F.to Il Direttore Generale
(Dott. Roberto Tomasello)